



COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO

Provincia di Alessandria

PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE DELLE EDICOLE



PREMESSA:

1) Il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica è stato riordinato con il D.Lgs n. 170 del 24.4.2001. Tale decreto stabilisce che le autorizzazioni possano essere rilasciate nel rispetto di piani comunali di localizzazione. L'art. 6 comma 22 stabilisce che il piano di localizzazione dei punti esclusivi debba essere adottato entro un anno dell'entrata in vigore del Decreto a seguito della pubblicazione di indirizzi regionali. La Regione Piemonte ha emanato tali indirizzi con Deliberazione della Giunta Regionale del 28 aprile 2003 (D.G.R. n. 101/9183 pubblicata sul B.U.R. n. 20 del 15 maggio 2003) in seguito modificata con Deliberazione n. 39 del 5 agosto 2005 (B.U.R. N. 33 del 18 agosto 2005).

2) La Direttiva 2006/123/CE del 12.12.2006 (c.d. Direttiva Bolkestein) ha stabilito disposizioni generali di libera circolazione dei servizi nella Comunità Europea ed è stata recepita a livello nazionale con il D.Lgs. 59 del 26 marzo 2010 (c.d. Decreto Bolkestein - attuazione della Direttiva servizi nel mercato interno) che sancisce, tra l'altro, alcuni fondamentali principi, quali:

- all'art. 11, comma 1 lett. e): *L'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio non possono essere subordinati al rispetto dell'applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio del titolo autorizzatorio alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti; tale divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generale*”;

- all'art. 121, comma 1 lett. a): Nei casi in cui sussistono motivi imperativi di interesse generale, l'accesso e l'esercizio di una attività di servizio possono, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti:

- a) restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori;

- per motivi imperativi d'interesse generale (art. 8, comma 1 lett. h) si intende ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;

3) Il Decreto Bolkestein (D.Lgs. 59/2010) ha stralciato esplicitamente la materia delle rivendite di quotidiani e periodici dalle attività disciplinate ai sensi della Direttiva Comunitaria e pertanto sono rimaste in vigore le norme di cui al D.Lgs. 170/2001 che, in ogni caso, vanno riviste nell'ottica della liberalizzazione sancita dalla

Direttiva Comunitaria stessa, la quale invece non ha operato distinzione fra le varie attività economiche se non per quanto riguarda i motivi imperativi di interesse generale come sopra elencati;

4) Il Comune di Vignale Monferrato non ha ancora adottato il piano di localizzazione delle edicole e, malgrado il contesto normativo si presti a contrapposte interpretazioni, questo Ente si trova a dover gestire una realtà locale mutata negli ultimi anni che ha visto sorgere alcune attività nella piccola zona industriale, le quali hanno generato l'ampliamento del bacino di utenza che non è più soltanto quello dei propri confini territoriali ma comprende anche i Comuni limitrofi e la popolazione fluttuante attratta dagli esercizi presenti sul passaggio provinciale, i quali offrono possibilità di sosta con eventuale ristoro e servizi annessi; in particolare in Regione Moretta sono presenti, in un punto di facile accesso dalla Strada Provinciale (S.P. n. 50 Alessandria – Casale e S.P. n. 51 di Altavilla), un Supermercato (media struttura di vendita ai sensi del D.Lgs. 114/1998), un Mobilificio (media struttura di vendita ai sensi del D.Lgs. 114/1998), un'Agenzia Immobiliare e un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di recente apertura; la domanda commerciale inoltre è potenzialmente in ascesa anche grazie ai molteplici eventi culturali – artistici – eno-grastronomici che ogni anno vengono proposti in edizioni sempre più numerose e di maggiore capacità di attrazione turistica e che creano bacini di utenza provvisori ma consistenti e distribuiti su tutto il territorio comunale in quanto sullo stesso e nei Comuni limitrofi sono presenti strutture ricettive extra-alberghiere, anch'esse in continuo e costante sviluppo in tutto il Monferrato Casalese;

5) per queste ragioni appare necessario non precludere la possibilità di offrire un migliore e articolato servizio nelle zone che risultano più scoperte, consentendo una più equa distribuzione della domanda e dell'offerta nel settore della rivendita di quotidiani e periodici, nello spirito della Direttiva Comunitaria e comunque nel rispetto della normativa nazionale;

6) tenuto conto altresì del disposto di cui all'art. 2, comma 6 del D.Lgs. 170/2001 che prevede che il rilascio dell'autorizzazione, anche a carattere stagionale, per i punti vendita esclusivi e per quelli non esclusivi deve avvenire in ragione della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell'esistenza di altri punti esclusivi e, nello specifico, tenuto conto che:

- la popolazione del Comune di Vignale Monferrato, al 31.12.2010, consta 1089 abitanti e n.ro 560 famiglie;

- è necessario tenere conto anche della popolazione del confinante Comune di Altavilla Monferrato i cui abitanti (n.ro 512 per 256 famiglie, costituiscono potenziale domanda per un eventuale servizio offerto nella zona industriale (Regione Moretta) di Vignale Monferrato in quanto non è presente alcuna rivendita di quotidiani e periodici nel Comune di Altavilla Monferrato;

- sul territorio sono presenti n.ro 11 strutture autorizzate ad attività agrituristica, n. 6 bed & breakfast, n. 1 casa per ferie, n. 2 affittacamere, n. 1 albergo, n. 24 esercizi commerciali, n. 12 esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

- esiste nel territorio del Comune e precisamente nel concentrico, in Piazza del Popolo, un punto esclusivo di vendita di quotidiani e periodici (ai sensi del punto 4) del Titolo VII della D.G.R. n. 101/2003 e s.m.i.);
- l'andamento delle vendite di quotidiani e periodici registra un calo nell'ultimo biennio e precisamente: - 12% per i quotidiani e - 17,6% per i periodici, come risulta da comunicazione della SEAL S.R.L. – Servizi Editoriali di Alessandria;
- il trend della vendita di cui sopra si riferisce all'unico punto di vendita presente sul territorio che, come sopra già precisato, si trova nel centro storico di Vignale Monferrato e non è pertanto di comodo accesso alla popolazione di passaggio sulla strada provinciale e a quella del confinante Comune di Altavilla Monferrato che costituisce pertanto un nuovo e diverso potenziale bacino di utenza;
- la zona del concentrico, come meglio definita all'art. 6 del presente Piano di localizzazione, è da ritenersi satura in base ai dati di popolazione ed in particolare del rapporto dato da residenti/n.ro punti vendita e dai dati negativi delle vendite di quotidiani e periodici come sopra riportati;
- le restanti zone del territorio comunale (Frazione San Lorenzo e Regione Moretta) sono da considerare di completamento della rete di vendita, nello spirito della D.G.R. 101/2003 e s.m.i., e pertanto si ritiene possano essere adatte all'insediamento di punti di vendita non esclusivi.

Quanto sopra premesso e motivato, il Comune di Vignale Monferrato intende ora adottare il proprio piano di localizzazione delle edicole al fine di definire e consentire una più equa e capillare distribuzione dell'offerta dei servizi in oggetto, nella filosofia di garantire diffusione del servizio nei confronti di potenziali utenti appartenenti ad un bacino creatosi a seguito del potenziamento della zona industriale e dell'accrescersi delle manifestazioni culturali – artistiche ed eno-gastronomiche;

ART. 1 - FINALITÀ DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE

1. La Programmazione comunale dei punti vendita esclusivi e non esclusivi di giornali e riviste, ai sensi del Titolo IV (Programmazione della rete) della D.G.R. 101/2003 e s.m.i.), tiene conto dei seguenti criteri regionali:

1. **I Comuni predispongono i piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi**, eventualmente suddividendo il proprio territorio in zone omogenee, tenuto conto:
 - a) della densità della popolazione;
 - b) del numero delle famiglie;
 - c) delle caratteristiche sociali ;
 - d) delle caratteristiche urbanistiche;
 - e) dell'entità delle vendite degli ultimi due anni;
 - f) delle condizioni dell'accessibilità;
 - g) dell'esistenza di altri punti di rivendita esclusivi e non.

Le disposizioni suddette raccomandano tra l'altro opportuno il rilievo delle caratteristiche per singole zone, qualora individuate, o in riferimento all'intero territorio, con particolare riguardo:

- h) alla densità della popolazione residente e dei nuclei familiari;
- i) alla presenza di flussi di popolazione non residente, comprendendo anche la popolazione turistica stagionale e permanente;
- j) alle caratteristiche urbanistiche e sociali con particolare riferimento alla presenza di:
 - a. insediamenti residenziali;
 - b. strutture scolastiche ed universitarie;
 - c. sedi di attività culturali, sportive e d'informazione;
 - d. uffici pubblici e privati;
 - e. insediamenti industriali, produttivi, commerciali e ricettivi;
 - f. stazioni ferroviarie, autostazioni e altre strutture similari;
 - g. alle caratteristiche dell'assetto viario, delle linee di trasporto pubbliche e delle aree di sosta.

ART. 2 - SFERA DI APPLICAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE

1. Le presenti norme hanno validità per il rilascio di autorizzazioni *amministrative per punti esclusivi e non di vendita di giornali e riviste* su tutto il territorio comunale.
2. La Programmazione comunale può essere sottoposta a variazione qualora si determinino condizioni diverse da quelle previste al momento della adozione e che pregiudichino la funzionalità del servizio.

ART. 3 - ATTIVITÀ DI VENDITA DI GIORNALI E RIVISTE ESENTI DALL'OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Non è soggetta ad autorizzazione:
 - a) la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
 - b) la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
 - c) la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
 - d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
 - e) la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
 - f) la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
 - g) la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

ART. 4 - TIPOLOGIA DEI PUNTI DI VENDITA DI GIORNALI E RIVISTE

1. I punti di vendita di giornali e riviste sono distinti in:

- a) **punti di vendita esclusivi** quelli che, previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;
- b) **punti di vendita non esclusivi** gli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di **solli quotidiani, di solli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali**. I punti di vendita non esclusivi possono pertanto essere attivati solamente in presenza di altra specifica attività espressamente prevista e sono legittimati alla vendita di **solli quotidiani, di solli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali**.

Essi hanno una funzione di completamento della rete di rivendita.

Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:

- a) le rivendite di generi di monopolio;
- b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
- c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
- d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
- e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
- f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

ART. 5 – VICENDE RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONI

- 1) l'attività di vendita di quotidiani e periodici – esclusiva o non esclusiva – è soggetta al rilascio di autorizzazione, che può essere anche stagionale, salvo i casi previsti all'art. 3 del presente Piano.
- 2) Condizione indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione per un punto non esclusivo è la presentazione al Comune della dichiarazione di ottemperanza prevista dal c. 5 dell'art. 2 del D.Lgs. 170/2001 che deve essere presentata contestualmente alla domanda di autorizzazione.
- 3) Al trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda avente ad oggetto l'attività di rivendita esclusiva si applicano, in quanto compatibili, le norme generali dell'ordinamento in materia di subingresso e le disposizioni di cui al d.lgs. 114/98 (art. 26 c. 5), ora S.C.I.A (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990, come modificato dalla Legge 122 del 30.07.2010 (G.U. 176 DEL 30.07.2010).

- 4) Nel caso di trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda avente ad oggetto l'attività di rivendita non esclusiva, quest'ultima non può essere ceduta separatamente dall'attività primaria dell'esercizio in base alla quale era stata richiesta la relativa autorizzazione. Nel rispetto di queste prescrizioni si applica l'istituto della comunicazione di cui al d.lgs. 114/98 (art. 26 c. 5).
- 5) Il trasferimento di sede dell'azienda avente ad oggetto una rivendita esclusiva è soggetto ad apposita autorizzazione da parte del Comune, che ne valuta la compatibilità rispetto al piano di localizzazione.
- 6) Il trasferimento di sede dell'azienda avente ad oggetto una rivendita non esclusiva non può avvenire separatamente da quella relativa all'attività prevalente di presupposto e ne segue il regime giuridico amministrativo.
- 7) Non è applicabile al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di quotidiani e periodici l'istituto del silenzio-assenso di cui all'art. 20 della Legge 241/1990;
- 8) I termini per la conclusione dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni sono previsti in giorni 30 a decorrere dalla data dell'istanza.

LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA. PREVISIONI DI PIANO

Art. 6 - ZONIZZAZIONE

1) Il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:

ZONA A denominata “Concentrico”

comprendente le seguenti strade:

Via Abate Cordera
Via Aldo Bergamaschino
Via Circonvallazione
Via Roma
Via Francesco Besso
Via Trieste
Via Giuseppe Verdi
Via Callori
Via IV Novembre
Via Evasio Rossi
Vicolo Fiume
Via Piave
Via Trento
Vicolo Mordiglia
Via M. Porro
Via Mazzini
Via Garibaldi
Via M. D’Azeglio
Via Manzoni
Via Giulio Re
Via Stefano Gagliardone
Vicolo G. Pastrone
Via Salita alla Chiesa
Via San Rocco
Via Mazzucco
Via San Giovanni Bosco
Piazza Cardinal Callori
Piazza Briatti
Piazza del Popolo
Piazza Mezzadra
Piazza Italia

Oltre a case sparsi facenti capo al territorio:

1- Cà San Sebastiano

- 2- Cà Mondalino
- 3- Cà Intramonte
- 4- Cà Coste
- 5- Cà Molino Vecchio
- 6- Cà Intersenga
- 7- Cà Merli
- 8- Cà Barbera
- 10- Cà Tronco
- 11- Cà Cappelletta
- 12- Cà Rinalda
- 13- Cà Pratochioso
- 14- Cà Morneto
- 15- Cà Frigiolina
- 16- Cà Casavecchia
- 17- Cà Bergantino
- 18- Cà Fonda
- 19- Cà Molignano
- 20- Cà Bricco
- 21- Cà Cima
- 22- Cà Novareto
- 23- Cà Nuova
- 24- Cà Orti
- 25- Cà Vallemaggiara
- 26- Cà Zullaro
- 27- Cà Fons Salera
- 28- Cà Varola
- 29- Cà Bussone
- 30- Cà Milano
- 31- Cà Mongetto
- 32- Cà Baldea
- 33- Cà Mantella
- 34- Cà Montalbava
- 35- Cà Cascinetta
- 36- Cà Collina
- 37- Cà Gianavella
- 38- Cà Martinetto
- 39- Cà Misserdone
- 40- Cà Pasco
- 41- Cà Priocco
- 42- Cà Porro
- 43- Cà Solero
- 44- Cà San Martino
- 45- Cà Pervasino
- 46- Cà Cascinotto

- 47- Cà Barbotta
- 48- Cà Prano
- 49- Cà Poggio
- 50- Cà Cordera
- 51- Cà San Bernardo
- 52- Cà Corona

Popolazione n.ro **643** abitanti oltre a parte dei 273 abitanti distribuiti sulle case sparse facenti capo alle zone A e B;

Punti Vendita presenti nella **ZONA A** Concentrico **n. 1**

Disponibilità autorizzazione **n. 0**

ZONA B denominata “Frazione San Lorenzo”

comprendente le seguenti strade:

Cà San Filippo
Cà Davite
Cà San Lorenzo

Oltre case sparse facenti capo al territorio:

- 1- Cà Schiavino
- 2- Cà Mondalino Lombarda
- 3- Cà Larovere
- 4- Cà Montalbano
- 5- Cà Arfinotto
- 6- Cà Picchetto
- 7- Cà Accatino
- 8- Cà San Siro
- 9- Cà Vallone
- 10- Cà Boschetto
- 11- Cà Mondonne
- 12- Cà Orto
- 13- Cà Vallone Nuovo
- 14- Cà Mellana
- 15- Cà Pozzomarrone
- 16- Cà Pomera
- 17- Cà Monfiretto
- 18- Cà Dietro Pavese
- 19- Cà Ravino
- 20- Cà Mongaruzzo
- 21- Cà Chiesarotta
- 22- Cà Nuova-San Lorenzo
- 23- Cà Mondalano
- 24- Cà Saliceto

Popolazione **170** abitanti oltre a parte 273 abitanti distribuiti sulle case sparse facenti capo alle zone A e B;

Punti Vendita presenti nella **ZONA B** Frazione San Lorenzo **n. 0**

Disponibilità autorizzazione punto vendita non esclusivo **n. 1**

ZONA C denominata “Regione Moretta”

comprendente le seguenti strade:

Regione Moretta

Densità popolazione: **3** abitanti che costituiscono bacino di utenza unitamente alla popolazione di passaggio (Strade Provinciali) e alla popolazione residente del Comune di Altavilla Monferrato pari a **512** abitanti;

Punti Vendita presenti nella **ZONA C** Regione Moretta **n. 0**

Disponibilità autorizzazione punto vendita non esclusivo **n. 2**